

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 61-6113

Autorizzazione all'erogazione alle aziende agricole di anticipazioni finanziarie, sui futuri contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009. Incarico all'ARPEA - Autorizzazione utilizzo disponibilita' euro 60.000.000,00 del Fondo Aiuti di Stato, del Fondo per il cofinanziamento del PSR e dei Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 39, comma 3 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), che sostituisce l'art. 7 della L.R. 10/2011, che stabilisce quanto segue:

1. la Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis, di cui al Reg. (CE) 1535/2007, avente lo scopo di erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie, da calcolarsi sulla base dei futuri contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009;

2. la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'aiuto di cui al comma 1, per la cui attuazione è incaricata l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

considerato che il permanere della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria rende indispensabile per il 2013 un aiuto specifico alle imprese per sostenere i livelli di liquidità finanziaria e garantire la conduzione aziendale in attesa del contributo specifico di sostegno al reddito previsto dal Reg. (CE) 73/2009 relativo alla campagna 2013, disponibile solo a partire dall'inizio del nuovo anno finanziario (ottobre – novembre 2013) previa emanazione di specifico Regolamento comunitario;

richiamato il Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in particolare le Linee guida approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 90-13273 del 8 febbraio 2010;

ritenuto, pertanto, di prevedere l'erogazione in anticipazione fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09 e che, tale finanziamento, per essere efficace, debba essere erogato entro il 31 luglio 2012;

considerato che tale anticipazione deve essere recuperata sugli aiuti da ricevere dai soggetti beneficiari per la Domanda Unica di Pagamento – campagna 2012. Il recupero dell'anticipo di luglio 2013, avverrà presumibilmente in due momenti temporali distinti a) a partire dal 16/10/2013; b) nel mese di dicembre (saldo DU 2013); salvo i beneficiari che, in applicazione del piano triennale di certificazione territoriale GIS (REFRESH 2° ciclo), potranno subire pagamenti posticipati e differiti all'esito di apposita e specifica istruttoria.

ritenuto di autorizzare ARPEA di provvedere a dare attuazione alla presente deliberazione;

preso atto dell'indisponibilità di cassa sull'apposito Fondo costituito presso ARPEA per il pagamento degli anticipi della Domanda Unica 2013;

visto l'art. 1 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L. R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L. R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

atteso che all'ARPEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali;

preso atto che l'articolo 5 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 dispone che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

considerato che con convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 è stato affidato all'ARPEA l'esecuzione dei pagamenti relativi alle funzioni amministrative ed interventi esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 17/99;

preso atto inoltre che è possibile utilizzare, per far fronte alle temporanee carenze di cassa del Fondo FEAGA, le disponibilità esistenti sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 senza creare pregiudizio alle erogazioni da effettuare sui Fondi stessi;

visto l'articolo 1 della L.R. n. 22 del 6 agosto 2009 che stabilisce che per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta Regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare ARPEA ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale. Le disponibilità trasferite sono tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa;

preso atto che a tutto il 4 luglio 2013 risultano emessi dalla Regione Piemonte a favore di ARPEA atti di liquidazione per un ammontare complessivo di €108.244.837,92 per cui non è ancora stato disposto l'ordinativo di pagamento;

considerato che il pagamento da parte della Regione Piemonte di €47.392.647,26 degli atti di liquidazione di cui sopra, utilizzando i fondi messi a disposizione dall'art. 2 del DL 8/4/2013 n. 35, convertito in legge 6/6/2013 n. 64, è previsto per il mese di febbraio 2014;

ritenuto che tali ritardi nell'attuale congiuntura economica potrebbero provocare gravi ricadute sull'economia delle imprese agricole ed agroindustriali;

ritenuto indispensabile garantire il più efficiente ed economico utilizzo delle giacenze dei fondi regionali esistenti presso ARPEA e destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi anche cofinanziati;

sentita la Commissione Consiliare permanente 3°, competente per materia, in data 11 luglio 2013;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di autorizzare l'erogazione alle aziende agricole, entro il 31 luglio 2013, in anticipazione fino al 50% dei contributi relativi al Regime di Pagamento Unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, nel rispetto dei principi e delle regole di cui al Reg. CE 1290/2005 e al Reg. CE 1122/09;
- 2) di escludere dal finanziamento tutti i soggetti per i quali l'importo dell'anticipazione risulti al momento dell'erogazione non recuperabile, totalmente o parzialmente, per indisponibilità totale o parziale del contributo previsto dal Reg. (CE) n. 73/2009 per l'anno 2013;
- 3) di disporre, nel caso in cui la Commissione Europea autorizzasse un'anticipazione dei contributi comunitari di importo pari o inferiore al 50% dell'aiuto previsto dal Titolo III del Reg. (CE) 73/2009, che l'aiuto comunitario sarà recuperato in due soluzioni a partire dal 16/10/2013;
- 4) di precisare che l'aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del Reg.(CE) n. 1535/2007 e che pertanto è da verificarsi da parte di ARPEA quanto previsto all'art.3, comma 2 di tale regolamento per quanto riguarda il massimale degli aiuti di €7.500,00 che possono essere concessi nell'arco dei tre anni fiscali, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 1535/2007, dalle Linee guida approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 90-13273 del 8 febbraio 2010 e sulla base dei dati contenuti nell'applicativo informatico messo a disposizione di ARPEA dalla Direzione Agricoltura;
- 5) l'ARPEA erogherà tale anticipazione condizionandola ad un eventuale recupero (senza oneri a carico del beneficiario) qualora dalle operazioni di controllo di cui al punto 4 emergesse la non sussistenza anche parziale del diritto all'anticipazione;
- 6) di disporre il versamento ad ARPEA della somma di €60.000.000,00 (di cui €47.392.647,26 che avrebbero dovuto essere erogati a febbraio 2014 utilizzando i fondi messi a disposizione dall'art. 2 del DL 8/4/2013 n.35, convertito in legge 6/6/2013 n.64) autorizzando la Direzione risorse finanziarie a ricorrere, qualora si rendesse necessario, all'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- 7) di autorizzare ARPEA Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura ad utilizzare la somma di €60.000.000,00 disponibile sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 per far fronte alle temporanee carenze di cassa del "Fondo FEAGA" per l'anticipazione del pagamento del premio unico previsto dalla Politica Agricola Comune primo pilastro;
- 8) ARPEA dovrà tempestivamente reintegrare sul Fondo Aiuti di stato sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 la somma utilizzata al venir meno delle carenze di cassa in conseguenza del versamento sul fondo appositamente costituito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)